



COBAS

Comitati di Base della Scuola

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma

Tel. 06/70.452.452 - Fax 06/77.20.60.60

Web: www.cobas-scuola.org - E-Mail: mail@cobas-scuola.eu

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della provincia di Roma
Loro Sedi

Oggetto: Gestione emergenza Covid-2019

A seguito delle segnalazioni ricevute, riteniamo opportuno ricordare alle SS.VV. che la situazione di eccezionale sospensione delle ordinarie attività didattiche nelle scuole e il DPCM del 4 marzo, non danno in alcun modo adito a illegittime interpretazioni del funzionamento degli organi collegiali, né possono introdurre piani di riorganizzazione e obblighi di lavoro non previsti dalla normativa vigente.

Innanzitutto, facciamo presente che nel decreto di cui sopra **non c'è** alcun cenno relativo agli **obblighi** del personale docente in questa fase emergenziale, e quindi essi, conseguentemente, restano regolati dalla normativa vigente che stabilisce, come è notorio, che non vi è alcun obbligo per i docenti di svolgimento delle 18 o 24 ore quando le lezioni sono sospese o di recupero delle ore o della presenza a scuola (a meno che non siano state programmate, a suo tempo, attività extra-didattiche che le norme contenute nel DPCM consentono di effettuare).

Per quanto riguarda il personale Ata, il DPCM impone invece obbligatoriamente che venga garantito il rispetto delle norme sul distanziamento e che vengano agevolate le modalità di lavoro agile, con eventuale riorganizzazione oraria. Ribadiamo anche in questa fase, il ruolo centrale del Rappresentante dei lavoratori della sicurezza-RLS, che deve essere consultato "per adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio" (nota Miur avente oggetto "particolari disposizioni della direttiva 1/2020").

Nel DPCM poi, **nulla c'è** neanche riguardo il **Collegio Docenti**, che quindi anch'esso continua ad essere regolato, anche in questa fase, dalla normativa vigente. Conseguentemente, non possono in alcun modo essere equiparati ad atti del Collegio dei docenti la compilazione di questionari-sondaggi on line (che al massimo possono costituire una fonte di informazione), né le decisioni prese da collegi straordinari virtuali, convocati al di fuori di ogni regolamentazione. Il collegio dei docenti è infatti un organo "collegiale" con potere deliberante, si muove all'interno di una cornice di regole precise e si fonda sul libero e paritario confronto tra i suoi membri.

Infine, per quanto riguarda l'attivazione di modalità di **didattica a distanza**, il DPCM del 4 marzo (articolo 1, comma 1, punto g) prevede: "*i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità*". Il DPCM però è un atto amministrativo, che non ha forza di legge (che, anzi, deve rispettare la legge), e quindi non può sostituire la legge vigente (soltanto una legge può sostituire un'altra legge). Pertanto, anche in questa fase, è la legislazione previgente a disciplinare l'ambito didattico, e la legislazione attualmente vigente, stabilisce (come è notorio) che è il **Collegio dei docenti l'organismo competente in ambito didattico**, con il Testo Unico (Dpr. N. 297/ 1994) che assegna infatti al Collegio dei docenti: "potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente". Le scelte didattiche non possono quindi in nessun modo essere demandate alla decisione dei dirigenti scolastici e qualsiasi decisione in ambito didattico che prendano, è illegittima.



COBAS

Comitati di Base della Scuola

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma

Tel. 06/70.452.452 - Fax 06/77.20.60.60

Web: www.cobas-scuola.org - E-Mail: mail@cobas-scuola.eu

Inoltre, una lettura attenta ed obiettiva del comma di cui sopra nella frase...*i dirigenti scolastici attivano...*, il fatto che nel comma citato si indica *cosa devono fare i DS*, ma non si dà *nessuna direttiva sugli obblighi dei docenti*, non può non evidenziare che l'unica interpretazione **legittima** del comma è che *il DS ha l'obbligo di attivare modalità di didattica a distanza ma non sussiste alcun obbligo da parte dei docenti*. Anche quindi alla luce dello stesso DPCM, è del tutto illegittimo qualsiasi provvedimento che voglia obbligare i docenti ad attuare la modalità di didattica a distanza (che, tra l'altro, neanche nel CCNL è prevista tra gli obblighi professionali dei docenti).

Invitiamo pertanto le SS.VV., ad informare i docenti della possibilità di avvalersi in questa fase emergenziale della didattica a distanza, ad invitare i docenti a trovare forme di contatto con i propri alunni, con le proprie classi per proporre attività da svolgere in questo periodo, e di lasciare poi che siano i docenti, nella loro libertà di insegnamento, a scegliere quelle che ritengono le modalità, le strategie, gli strumenti più opportuni per garantire la possibilità per gli studenti di continuare il percorso formativo, nonostante l'interruzione della normale attività didattica.

E sempre a proposito dell'uso di strumenti di didattica a distanza, non va dimenticato che il loro uso deve (eventualmente) restare legato all'eccezionalità della situazione: che nessuno pensi o possa pensare di poter sostituire la didattica in classe, universo in cui il sapere si costruisce insieme all'interno di uno scambio umano reale, con l'insegnamento a distanza, che non può assolutamente assicurare tutto ciò.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto e per evitare che questa fase emergenziale venga intesa e usata come occasione per imporre modalità emergenziali di rapporto con il personale, nuovi obblighi di lavoro, strumenti e metodologie didattiche standard (tra l'altro riteniamo opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo ufficiale da parte dei docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità), con la presente **INVITIAMO** le SS.VV., anche per non dar luogo a possibili contenziosi, **a** :

- **non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento dei Collegi dei docenti;**
- **non riorganizzare le attività funzionali obbligatorie modificando il piano annuale delle attività;**
- **non imporre al personale docente l'utilizzo di forme di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato alla valutazione dei singoli docenti, nel rispetto della normativa vigente, della libertà di insegnamento, del CCNL .**